

# LS NEWSLETTER

## LAVORO



**Settembre 2021**

**PILLOLE ANTICIPATORIE IN ATTESA DELLA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE SUL DECRETO – LEGGE “GREEN PASS”: MISURE URGENTI PER ASSICURARE LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEL LAVORO PUBBLICO E PRIVATO MEDIANTE L’ESTENSIONE DELL’AMBITO APPLICATIVO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI SCREENING**

Senza alcuna velleità di approfondimento giuridico, al solo fine di fornire tempestivamente uno strumento di conoscenza, sulla base delle anticipazioni emerse dopo la riunione del Consiglio dei ministri, delle novità in tema di green pass che determineranno un forte impatto sull’organizzazione delle aziende pubbliche e private, qui di seguito i punti rilevanti del nuovo

decreto e un sintetico vademecum di applicazione in adeguamento alle indicazioni fornite dal Garante della Privacy.

**DECORRENZA E SCADENZA DELL'OBBLIGO DI VERIFICA DEL GREEN PASS** :15 OTTOBRE 2021 sino al 31 dicembre 2021 (data di scadenza del periodo emergenziale).

**SOGGETTI DESTINATARI DELL'OBBLIGO:** lavoratori pubblici e privati, titolari di partita IVA (con applicazione anche agli studi professionali), colf, babysitter e badanti. Il green pass sarà obbligatorio per l'accesso a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, anche per i lavoratori esterni all'amministrazione o all'azienda e per i volontari.

**ESCLUSIONI:** soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della salute.

**SANZIONI:** il dipendente pubblico, che risulti privo di green pass, è considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza è sospeso dal rapporto di lavoro sino all'effettuazione del vaccino (o l'esecuzione del tampone). Nel settore privato, invece, il lavoratore è sospeso dalla prestazione lavorativa, fin dal primo giorno di mancata esibizione del green pass. In entrambi i casi si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

**TAMPONI:** Al fine di agevolare l'applicazione del decreto, sino al 31 dicembre vengono previsti i tamponi: gratuiti per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione a causa di patologie certificate e per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica; a prezzo "calmierato" (8 euro per i minorenni e 15 euro per i maggiorenni) per gli altri.

#### **MODALITA' DI VERIFICA - PRIVACY:**

➤ Nessuna nuova competenza attribuita al medico del lavoro: il green pass non è un documento sanitario, bensì un certificato che attesta un "fatto", ossia alternativamente 1) la completata vaccinazione anti COVID-19, 2) la avvenuta guarigione da malattia COVID-19 e l'avvenuta somministrazione di una dose vaccinale 3) l'effettuazione di test (tampone molecolare o antigenico) con esito negativo.

Il rilascio di green pass può avvenire solo ed esclusivamente dalla Piattaforma nazionale Digital Green Certificate gestita direttamente dal Ministero della Salute, che è titolare del trattamento dei dati.

- Il Garante consiglia, per la verifica del green pass, l'utilizzo dell'unica app sviluppata dal Ministero della Salute e denominata "**VerificaC19**".
- La verifica può essere delegata anche ad un addetto dell'azienda, il quale potrà anche verificare la corrispondenza tra il green pass e un documento di riconoscimento.
- Sarà opportuno procedere con la stesura di una delega scritta, nella quale definire e circoscrivere le modalità di svolgimento della verifica.
- **Divieto di:** registrazione, trattamento e conservazione dei dati relativi al green pass. In base al criterio di minimizzazione del dato, in base alle preesistenti normative emergenziali, il titolare del trattamento (datore di lavoro) potrà conservare per 14 giorni, nome, cognome e recapito telefonico di coloro che accedono all'azienda al fine delle segnalazioni previste in caso di focolai.



**Avv. Vera Daniele**  
*partner*  
[v.daniele@lslex.com](mailto:v.daniele@lslex.com)



**Avv. Renzo Cristiani**  
*of counsel*